

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

**VISTO** in particolare l'articolo 8, comma 9, del predetto Decreto Legislativo 6/2016 che ha disposto il divieto di vendita al pubblico, a decorrere dal 20 maggio 2020, delle sigarette e dei trinciati per sigarette con aroma caratterizzante;

**VISTA** la circolare n. 224840 del 18 dicembre 2019, che ha disposto, tra l'altro, la cessazione, dal 30 aprile 2020, della distribuzione delle sigarette e dei trinciati per sigarette contenenti un aroma caratterizzante da parte dei depositi fiscali alle rivendite di generi di monopolio, nonché la distruzione delle eventuali rimanenze, al 20 maggio 2020, dei prodotti interessati;

**VISTA** la circolare n. 109417 del 7 aprile 2020 con la quale si prendeva atto della volontà da parte di alcuni produttori e/o importatori di modificare i contenuti di alcune marche di sigarette e di trinciati per sigarette contenenti un aroma caratterizzante;

**CONSIDERATO** che per alcune marche di sigarette, a seguito di richiesta da parte di produttori e importatori, si è preso atto delle modifiche avvenute nella loro composizione con l'esclusione dell'aroma caratterizzante;

**VISTA** la nota n. 25108/RU del 21 gennaio 2020 dell'Ufficio accise sui tabacchi e imposta di consumo sui prodotti da inalazione, con la quale è stato rilevato il mancato adeguamento, da parte di un importatore, alle disposizioni di cui all'articolo 12 del citato Decreto Legislativo del 12 gennaio 2016, n. 6 che regola l'etichettatura, tra gli altri, dei prodotti del tabacco da mastico;

**CONSIDERATO** che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni, sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni;

**IL DIRETTORE GENERALE**

**CONSIDERATA** la necessità di procedere alla modifica della tariffa di vendita, in relazione a prodotti che sono stati accertati essere non più conformi alla normativa vigente in materia di prodotti del tabacco;

**IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA****ARTICOLO 1**

Le marche di tabacchi lavorati, di seguito indicate, sono radiate dalla relativa tariffa di vendita:

<b>TABELLA A - SIGARETTE</b>	
<b>Codice</b>	<b>MARCA</b>
3562	ALLUVE' JADE
2558	CAMEL ACTIVATE BLUE
3627	CORSET DEUX À PORTER
522	DAVIDOFF BREEZE
3661	ELIXYR EXTREME VERTE
2514	FUTURA GHIACCIO
1815	LUCKY STRIKE CLICK 4 MIX
2864	MARK ADAMS No. 1 M
2572	MARLBORO FUSE BEYOND
3746	THE KING SSL LINE CAPSULE
834	VOGUE CLASSIQUE LONG VERTE
821	VOGUE VERTE
2683	YESMOKE EMERALD
2684	YESMOKE WHITE EMERALD

<b>TABELLA F – TABACCO DA FIUTO E DA MASTICO</b>	
<b>Codice</b>	<b>MARCA</b>
18900	ANSUL
18901	PAN PARAG GUTKHA

**ARTICOLO 2**

Per l'effetto di quanto riportato all'articolo 1, la tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è aggiornata e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia dogane e monopoli.

oooooooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna